

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Seconda Sezione Civile**

Il giudice,  
dr. Corrado Cartoni,  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di appello,  
iscritta al n. . . . .  
del ruolo generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2016,  
posta in decisione all'udienza del 22.11.2019  
e vertente

**tra**

( . . . . . ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso Campanella n. . . . .  
41/G, presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende per  
procura in atti,

**- appellante -**

**e**

Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato  
presso . . . . .  
rappresentato e difeso dall'Avv. . . . .

**- appellato -**

**FATTO**

Con citazione ritualmente notificata, . . . . . proponeva appello avverso la  
sentenza del Giudice di Pace n. 23664/15, depositata il 13.11.2015, con la quale era



rigettata l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 92140029368 dell'11.12.2014, emessa dal Comune di Roma, dell'importo di euro 1.032,00, per mancato rispetto dell'obbligo di chiusura del locale in giorno festivo stabilito da ordinanza sindacale.

L'appellante lamentava il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, la violazione di legge e la falsa applicazione delle norme di diritto, la violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 20.3.1965, All. E, del diritto comunitario, dell'art. 12 del d.l.vo 114/98, dei principi in materia di gerarchia delle fonti, del principio del "favor rei" e dei principi in materia di libera concorrenza.

Si costituiva Roma Capitale, eccependo l'infondatezza dell'appello e la sussistenza della violazione.

All'udienza del 22.11.2019 l'appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della sanzione amministrativa, Roma Capitale per il rigetto del gravame ed il giudice, in revoca all'ordinanza di rinvio per discussione orale, tratteneva la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### DIRITTO

L'appello merita accoglimento per un motivo assorbente.

Preliminarmente si osserva che non può trovare applicazione retroattiva il Decreto sulle Liberalizzazione del 2012, stante il principio del *tempus regit actum* che si ricava dall'art. 1, comma 2, L. n. 689/81, e dalla mancanza in materia di sanzioni amministrative di una norma analoga a quella di cui all'art. 2, comma 2, del codice penale.

Peraltro, l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.114/98 prevede che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e





Sentenza n. 22865/2019 pubbl. il 28/11/2019  
RG n. 1

tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in euro 500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore; e) condanna Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 1.100,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.

Roma, 24.11.2019

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni

